

Prot. DDA/0002910 del 4 ottobre 2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2316, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1111/DDA/CA)

Con istanza DDA/2316, pervenuta in data 2 ottobre 2019 (prot. n. DDA/0002897), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://devxstudik.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE TITOLO		ANNO	LINK
EROS RAMAZZOTTI	APPUNTI E NOTE	2009	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	STELLA GEMELLA	1996	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	TERRA PROMESSA	1983	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	AMORE CONTRO	1990	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	IL CAMMINO	2009	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	FUOCO NEL FUOCO	2009	<omissis>
EROS RAMAZZOTTI	PARLA CON ME	2009	<omissis>
LAURA PAUSINI	E INVECE NO	2008	<omissis>
LAURA PAUSINI	LA MIA RISPOSTA	1998	<omissis>
LAURA PAUSINI	RESTA IN ASCOLTO	2003	<omissis>
LAURA PAUSINI	MILLE BRACCIA	2008	<omissis>
LAURA PAUSINI	PRIMAVERA IN ATICIPO	2008	<omissis>
RENATO ZERO	SEGRETO AMORE	2010	<omissis>
RENATO ZERO	CERCAMI	1998	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

RENATO ZERO	OLTRE OGNI LIMITE	1993	<omissis>
RENATO ZERO	OSTINATO AMORE	1986	<omissis>
RENATO ZERO	MI AMERESTI	1998	<omissis>
RENATO ZERO	ROMA	2010	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società NameCheap, Inc, raggiungibile alla e-mail abuse@namecheap.com, per conto della società WhoisGuard Inc., situata a Panama, PA, P.O. Box 0823-03411, indirizzo email support@mail.whoisguard.com, specializzata nel fornire servizi di protezione dell'identità del cliente;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, verosimilmente localizzati a San Francisco , California, Stati Uniti d'America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2316 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Direzione contenuti audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2316**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 ottobre 2019**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore